

Avv. Gianluca Mastrangelo
Patrocinante in Cassazione
Viale Nettuno, 225
66023 FRANCAVILLA AL MARE
Tel. 085/7930010
Fax 085/9111558

TRIBUNALE ORDINARIO DI CHIETI

Sezione Lavoro

Ricorso ex artt. 669 bis e ss. e 700 c.p.c.

**E contestuale istanza per la determinazione delle modalità di notifica ex art.
151 c.p.c.**

Per **DE TIBERIIS GIANLUCA** (C.F. DTBGLC71P08C632Z) nato a Chieti l'8.09.1971, elettivamente domiciliato in Francavilla al mare, Viale Nettuno, 225 elettivamente domiciliato in Francavilla al mare, Viale Nettuno, 225, presso lo studio dell'Avv. Gianluca Mastrangelo (C.F. MSTGLC77T03G482F) che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti, e che dichiara di voler ricevere la notifica di atti e comunicazioni a mezzo fax al numero 085.9111558; PEC: avvgianlucamastrangelo@pec.ordineavvocatichieti.it;

RICORRENTE

CONTRO

IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, in persona del Ministro *pro tempore*, con sede in Viale Trastevere 76/A, *ex lege* domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in L'Aquila Via Buccio da Ranallo 1 (Palazzo di Giustizia) - C.A.P. 20122 - **ads.aq@mailcert.avvocaturastato.it;**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'ABRUZZO in persona del Dirigente p.t. , con sede in Via Ulisse Nurzia, 67100 L'AQUILA – 67100 - **drab@postacert.istruzione.it;**

UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE – AMBITO TERRITORIALE CHIETI – PESCARA – SEDE DI CHIETI, in persona del Direttore pro tempore, corrente in Chieti, Via Discesa delle Carceri 2 - **uspch-pe@postacert.istruzione.it;**

E NEI CONFRONTI DI

Tutti i docenti inseriti nella II Fascia GPS incrociata sostegno ADSS – Sostegno scuola secondaria di II grado - II Fascia – Provincia di Chieti

INTIMATI



- Per l'accertamento - in via cautelare ed immediata – del diritto del ricorrente alla nomina, sino al termine delle attività didattiche, cattedra 18h, presso il Liceo “I. Gonzaga” di Chieti, classe di concorso ADSS.
- Per l'adozione di ogni e più opportuno provvedimento cautelare, utile a salvaguardia del diritto del De Tiberiis Gianluca.

FATTO

Il ricorrente è inserito nelle GPS incrociate sostegno Scuola Secondaria ADSS per la provincia di Chieti, collocato in posizione 615 con punteggio pari a 74,5 (**ALL. 1**).

In data 15 agosto 2022 ha presentato istanza per le nomine a supplente all'USP di Chieti, con indicazione degli insegnamenti e delle preferenze di sede (**ALL. 2**).

Nello specifico, per quanto di attuale interesse, ovvero con riferimento alla classe ADSS, indicava, tra le preferenze, il Liceo “I. Gonzaga” di Chieti - CHPM02000G – in domanda alla preferenza n°17, indicando la disponibilità a nomine annuali e/o fino al termine dell'attività didattica.

Esauriti i turni di nomine da GPS, il De Tiberiis è stato destinatario – incarichi che attualmente ricopre – di due nomine da graduatorie di istituto da parte dei rispettivi Dirigenti scolastici, quale docente inserito nelle graduatorie di istituto per la classe A048: la prima presso il Liceo Artistico di Chieti (**ALL. 3**) per 4h settimanali fino al 31 maggio 2023 e la seconda presso il Liceo “A. Volta” di Francavilla al mare per 10 h settimanali dal 19 al 31 gennaio 2023 (**ALL. 4**).

Dall'esame de bollettini delle nomine GPS classe ADSS Prov. Chieti – nello specifico turno XX - (**ALL. 5**) è emerso che, per la medesima classe ADSS, l'incarico disponibile sino al termine delle attività didattiche presso il Liceo Gonzaga di Chieti (preferenza espressa dal De Tiberiis), veniva assegnato a docente posto nella medesima graduatoria (ADSS vedi ALL. 1) Di Girolamo Gianfranco, collocato in posizione successiva n°678 con punteggio pari a 71, quindi in posizione del tutto inferiore all'odierno ricorrente.

Non serve evidenziare che, al cospetto delle due supplenze brevi, la nomina al Gonzaga, sino al 30 giugno, costituisce senza dubbio, incarico di gran lunga più appetibile sia in termini di punteggio, sia, soprattutto, in termini economici, oltre



che, chiaramente, in termini di logistica, risiedendo il De Tiberiis in Chieti e non dovendo effettuare spostamenti tra scuole poste in comuni diversi.

Il ricorrente, con nota pec del 19 gennaio 2023 (ALL. 6) ha rappresentato l'anomalia evidente, senza, tuttavia, ricevere alcun riscontro, neanche circa l'eventuale possesso, da parte dell'assegnatario effettivo Di Girolamo Gianfranco di titoli di preferenza (L. 104) ovvero di riserva, che potrebbero aver causato lo scavalcamento dell'odierno ricorrente.

Tutto ciò premesso in fatto, appare del tutto evidente che il *modus operandi* dell'amministrazione resistente, nello specifico l'assegnazione di una supplenza a soggetto posto in posizione deteriore rispetto all'odierno ricorrente, il quale pure ha indicato la relativa preferenza in domanda, è del tutto illegittimo e contrario al principio meritocratico che caratterizza la creazione e l'utilizzo delle GPS.

E ciò per i seguenti motivi di

DIRITTO

Da tre anni, da quando è iniziata la pandemia da Covid-19, le supplenze dei candidati inseriti nelle liste provinciali dei precari (Gae, graduatorie ad esaurimento, e Gps, graduatorie provinciali dei supplenti) non vengono più assegnate con le cosiddette convocazioni in presenza presso i provveditorati agli studi o presso le scuole-polo. Il Ministero dell'Istruzione, per evitare pericolosi assembramenti, ha dato incarico all'azienda che gestisce il sistema informatico di elaborare un algoritmo che applicasse l'annuale ordinanza ministeriale sulle supplenze. Per quanto di attuale interesse, le supplenze per il corrente anno scolastico sono disciplinate dalla O.M. 112/22 (**ALL. 7**) che, agli artt. 12 e 13, detta la disciplina per il conferimento degli incarichi di supplenza annuali, fino al termine delle attività didattiche e brevi o temporanee. Ed anche per il corrente anno scolastico, l'amministrazione ha fatto ricorso al noto algoritmo, il quale, tuttavia, presenta delle evidenti anomalie nel suo concreto funzionamento. Il caso dell'odierno ricorrente ne è un chiaro esempio.

In particolare, l'algoritmo, nel caso in esame, non ha fatto corretta applicazione di quanto previsto all'art. 12 della citata Ordinanza Ministeriale che tanto detta:



1. Le operazioni di conferimento delle supplenze di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b), sono effettuate ordinariamente con modalità informatizzata.

2. Hanno titolo a conseguire le supplenze di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b), esclusivamente gli aspiranti, utilmente collocati nelle GAE e, in subordine, nelle GPS, che hanno presentato istanza finalizzata al conferimento degli incarichi di cui al presente articolo con modalità telematica attraverso il sistema informativo del Ministero.

3. Attraverso la procedura informatizzata gli aspiranti possono indicare, con preferenza sintetica o analitica, tutte le sedi di organico relative a ciascun grado di istruzione richiesto. Nel conferimento delle supplenze, il sistema informatico è programmato in modo che si tenga conto delle disponibilità che si determinino fino al termine del 31 dicembre, effettivamente esistenti in relazione ai diversi turni di nomina, come registrate dall'ufficio scolastico territorialmente competente.

4. La mancata presentazione dell'istanza di cui al presente articolo costituisce rinuncia al conferimento degli incarichi a tempo determinato di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b), da tutte le graduatorie cui l'aspirante abbia titolo per l'anno scolastico di riferimento. Costituisce altresì rinuncia, limitatamente alle preferenze non espresse, la mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto. Pertanto, qualora l'aspirante alla supplenza non esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo e al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza. Ne consegue la mancata assegnazione dell'incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l'anno scolastico di riferimento.

5. Gli uffici scolastici territorialmente competenti, a seguito delle istanze presentate con le previste modalità informatiche, assegnano gli aspiranti alle singole istituzioni scolastiche attraverso una procedura automatizzata nell'ordine delle classi di concorso o tipologia di posto indicato e delle preferenze espresse sulla base della posizione occupata in graduatoria.



L'assegnazione dell'incarico sulla base delle preferenze espresse nella domanda comporta l'accettazione della stessa. Degli esiti dell'individuazione viene data pubblicazione da parte degli uffici all'albo on line.

6. Contestualmente alla pubblicazione delle individuazioni e delle assegnazioni degli aspiranti alle singole istituzioni scolastiche attraverso la procedura informatizzata, gli uffici pubblicano il quadro delle disponibilità sulla base delle quali si è proceduto al conferimento dei relativi incarichi.

7. Ai fini del conferimento delle supplenze su posti di sostegno, si procede prioritariamente allo scorrimento degli elenchi aggiuntivi alle GAE, divisi per grado, con le seguenti specificazioni:

a) per gli elenchi di sostegno per la scuola dell'infanzia e primaria, gli aspiranti sono inclusi con la medesima posizione di fascia e correlato punteggio con cui risultano inclusi nella corrispettiva GAE;

b) per gli elenchi di sostegno per la scuola secondaria di primo e secondo grado, gli aspiranti sono inclusi in base alla migliore collocazione di fascia con cui figurano in una qualsiasi GAE di scuola secondaria del relativo grado e col corrispondente punteggio.

8. In caso di esaurimento o incapienza degli elenchi di cui al comma 7, si procede allo scorrimento delle GPS di prima e poi di seconda fascia per il sostegno per il relativo grado.

9. In caso di ulteriore incapienza, si procede all'individuazione dell'aspirante privo di titolo di specializzazione, attraverso lo scorrimento delle GAE e, in subordine, delle GPS, limitatamente agli aspiranti non inclusi nelle GPS di sostegno del grado relativo, sulla base della migliore collocazione di fascia col relativo miglior punteggio.

10. L'assegnazione dell'incarico rende le operazioni di conferimento di supplenza non soggette a rifacimento. La rinuncia all'incarico preclude, altresì, il rifacimento delle operazioni anche in altra classe di concorso o tipologia di posto. Le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti



collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all'ultimo dei candidati trattato dalla procedura, fatto salvo il diritto al completamento di cui al successivo comma 12.

11. Gli aspiranti che abbiano rinunciato all'assegnazione della supplenza conferita o che non abbiano assunto servizio entro il termine assegnato dall'Amministrazione non possono partecipare ad ulteriori fasi di attribuzione delle supplenze di cui al presente articolo anche per disponibilità sopraggiunte, per tutte le graduatorie cui hanno titolo per l'anno scolastico di riferimento.

12. L'aspirante cui è conferita una supplenza a orario non intero in caso di assenza di posti interi conserva titolo, in relazione alle utili posizioni occupate nelle diverse graduatorie di supplenza, a conseguire il completamento d'orario, esclusivamente nell'ambito della provincia di inserimento, fino al raggiungimento dell'orario obbligatorio di insegnamento previsto per il corrispondente personale di ruolo, tramite altre supplenze correlate ai posti di cui all'articolo 2 a orario non intero, assegnate dagli uffici scolastici territorialmente competenti anche al di fuori della procedura informatizzata, secondo l'ordine delle preferenze espresse nell'istanza dall'aspirante. Nel predetto limite orario, il completamento è conseguibile con più rapporti di lavoro a tempo determinato da svolgere in contemporaneità esclusivamente per insegnamenti per i quali risulti omogenea la prestazione dell'orario obbligatorio di insegnamento prevista per il corrispondente personale di ruolo. Per il personale docente della scuola secondaria il completamento dell'orario di cattedra può realizzarsi per tutte le classi di concorso, sia di primo che di secondo grado, sia cumulando ore appartenenti alla medesima classe di concorso sia con ore appartenenti a diverse classi di concorso. Il predetto limite vale anche per la scuola dell'infanzia e primaria.

13. L'aspirante cui è conferita una supplenza a orario non intero pur in presenza di disponibilità di posti interi, non ha titolo a conseguire alcun tipo di completamento d'orario.

14. In occasione del conferimento dei contratti di supplenza di cui al presente articolo sono disposte le riserve dei posti nei confronti delle categorie beneficiarie



delle disposizioni di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68, nonché di cui agli articoli 1014 e 678 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

Il comma 5 costituisce il *dictat* cui amministrazione scolastica territoriale deve uniformarsi nella individuazione e nell'assegnazione degli incarichi di supplenza, laddove, in particolare, stabilisce che l'incarico annuale e/o fino al termine delle attività didattiche (ma tanto vale anche, evidentemente, per le supplenze *cd. brevi*) va assegnato "**sulla base della posizione occupata in graduatoria**".

Ragion per cui, a parità di scelta di sede, di classe di concorso e disponibilità, che nel caso di specie è la ADSS – sostegno nelle scuole secondarie di secondo grado – l'incarico va assegnato al docente meglio collocato in graduatoria.

È evidente, poi, che tale regola non è altro che frutto della giusta applicazione dei principi di meritocrazia, imparzialità e buon andamento, cui l'amministrazione, quella scolastica nel caso che ci occupa, deve necessariamente uniformarsi nell'assegnazione di incarichi di lavoro.

E allora, alla luce della domanda presentata e delle preferenze espresse, tra le quali vi è il Liceo Gonzaga di Chieti, per la quale il De Tiberiis ha espresso disponibilità per la nomina in contestazione (*fino al termine delle attività didattiche*) appare evidente che tale sede, assegnata al turno XX delle nomine (vedi ALL. 5) al docente Di Girolamo Gianfranco collocato nella medesima graduatoria (ADSS) e fascia (II) del De Tiberiis, non poteva non essere assegnato a quest'ultimo, il quale nella ridetta graduatoria occupa la posizione 615 con punteggio pari a 74,50, mentre il Di Girolamo occupa la posizione 678 e punteggio pari a 71.

Sul *fumus* della domanda cautelare.

In ordine alla fondatezza della domanda, sotto il profilo del *fumus* cautelare, quanto dinanzi evidenziato appare del tutto idoneo e sufficiente all'utilizzo del rimedio cautelare ed alla concessione del provvedimento richiesto per vie d'urgenza.

Sul *periculum* della domanda cautelare.

Quanto al *periculum in mora* non è chi non veda come la mancata assegnazione, in via d'urgenza, dell'incarico fino al termine delle attività didattiche presso



l'Istituto Gonzaga di Chieti all'odierno ricorrente, costituisca un pregiudizio imminente, grave e irreparabile.

I tempi di un giudizio ordinario, infatti, mal si conciliano con la durata dell'incarico che il De Tiberiis oggi richiede (termine al 30 giugno), per cui, la mancata concessione della cautela richiesta comprometterebbe inevitabilmente il buon diritto del ricorrente.

Sotto altro punto di vista, poi, gli incarichi attualmente ricoperti dal De Tiberiis – due supplenze brevi su due distinti istituti collocati su due sedi diverse (vedi all.ti 3 e 4), danno vita ad un trattamento economico giammai assimilabile, quanto a consistenza e stabilità, a quello derivante da un incarico fino al termine delle attività didattiche. E, evidentemente, anche in termini logistici gli attuali incarichi comportano non poche difficoltà, in quanto il ricorrente risiede in Chieti (**ALL. 8**).

Ragion per cui vi è necessità di un provvedimento di urgenza.

A ciò si aggiunga che il De Tiberiis è padre di due bambine (**ALL. 9**) ragion per cui un incarico maggiormente stabile e duraturo, su luogo di residenza, appare, sul piano economico e logistico, ben altra cosa al cospetto di due incarichi brevi, per giunta su due sedi distinte.

È poi evidente che anche in termini di punteggio, l'immediata presa di servizio sul Gonzaga, per tramite del provvedimento cautelare richiesto, costituirebbe giusta salvaguardia dei diritti del De Tiberiis, poiché per servizi non prestati non vi è modo di attribuire punteggio alcuno.

Infine, ma non da ultimo, appare evidente, alla luce dell'insegnamento in esame (sostegno), che sia quanto mai opportuno che la presa di servizio presso il Gonzaga avvenga in termini quanto più brevi, al fine di non creare disagio in capo ad alunni beneficiari del sostegno.

Si deve pertanto ritenere che il *periculum in mora* sussiste nella fattispecie in esame.

Per i motivi tutti dedotti, De Tiberiis Gianluca, come sopra rappresentato e difeso

RICORRE



All'III.mo Tribunale adito, Sezione Lavoro, affinché Voglia emettere, con decreto *inaudita altera parte* – ovvero, in subordine, previa fissazione di udienza per comparizione delle parti, i provvedimenti d'urgenza che verranno ritenuti idonei ad assicurare integralmente gli interessi dell' odierno ricorrente, e, nello specifico, affinché accolga le seguenti

CONCLUSIONI

In via cautelare

Rilevata l'esistenza dei presupposti e delle condizioni di fondatezza dell'istanza cautelare relativamente ai richiesti requisiti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*:

- Accertare e dichiarare che il ricorrente ha diritto alla nomina fino al termine delle attività didattiche – classe di concorso ADSS – presso il Liceo Gonzaga di Chieti;
- Per l'effetto, ordinare l'immediata assegnazione dell'incarico di cui innanzi al docente De Tiberiis Gianluca.
- Emettere ogni altro provvedimento idoneo ad assicurare immediatamente e provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito.
- condannare, alla luce dell'evidente illegittimità dell'operato dell'Amministrazione convenuta, parte resistente al rimborso, in favore del ricorrente, delle spese ed onorari di causa della fase cautelare, **da distrarsi in favore dello scrivente procuratore antistatario.**

IN VIA ISTRUTTORIA

- assumersi, se del caso, ove il Giudicante non ritenga sufficientemente provata la pretesa di parte ricorrente, sommarie informazioni e/o disporsi nei confronti della resistente amministrazione – anche in ossequio al principio di vicinanza della prova - il deposito di documenti e di atti richiamati in parte narrativa e/o di quanto altro ritenga necessario, in particolare del fascicolo contenente la documentazione relativa alla ricorrente, secondo il disposto degli articoli 210 e seguenti del codice di procedura civile, eventualmente disponendo anche l'ispezione ai sensi dell'articolo 118 dello stesso codice, nonché di ogni altra documentazione utile



all'accertamento del diritto soggettivo vantato e del pregiudizio patito dai ricorrenti.

Con espressa riserva di agire in sede separata per il risarcimento dei danni tutti derivanti dall'illegittimo operato dell'Amministrazione resistente.

Documenti come da separato indice.

Si dichiara che la presente causa è di valore indeterminabile e, dunque, sottoposta a contributo unificato per l'importo di €. 259,00.

Si dichiara di voler ricevere comunicazioni e notifiche ai seguenti recapiti

Pec: avvgianlucamastrangelo@pec.ordineavvocatichieti.it

Fax 085/9111558

Chieti, 23 gennaio 2023

Avv. Gianluca Mastrangelo

ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLA NOTIFICA EX ART. 151 C.P.C

Il sottoscritto procuratore Avv. Gianluca Mastrangelo, in qualità di difensore di **DE TIBERIIS GIANLUCA** (C.F. DTBGLC71P08C632Z) nato a Chieti l'8.09.1971

PREMESSO

- che il ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto del ricorrente all'incarico fino al termine delle attività didattiche – classe di concorso ADSS – presso il Liceo Gonzaga di Chieti;
- che l'accoglimento, in via cautelare ed immediata della suddetta pretesa comporterebbe, *in primis*, lo scalzamento dell'attuale assegnatario docente Di Girolamo Gianfranco, nominato al turno XX del 22.12.22;
- che, tuttavia, le conseguenze non potrebbero certo limitarsi alla sola posizione del docente su riferito ma, a cascata, vi sarebbero conseguenze per tutti gli appartenenti alla medesima classe di concorso ADSS II Fascia Provincia di Chieti e, in particolare, per tutti quei docenti che hanno ricevuto incarichi di supplenza dalla richiamata graduatoria ADSS II Fascia nei diversi turni di nomina.
- che ai fini dell'integrale ed esaustiva instaurazione del contraddittorio, il ricorso deve essere notificato a tutti i docenti potenzialmente controinteressati, ossia a



tutti i docenti attualmente inseriti nella medesima graduatoria per cui è causa ADSS II Fascia, i quali potrebbero subire cambi e/o modifiche nell'assegnazione di incarichi, qualora la domanda giudiziale del ricorrente venga accolta.

- sussistendo, pertanto, oggettive difficoltà nel reperire tutti i nominativi degli eventuali controinteressati e che la notifica nei modi ordinari risulterebbe di fatto impossibile per il ricorrente non soltanto in ragione dell'elevato numero dei destinatari, ma soprattutto per l'impossibilità di identificare tutti i controinteressati con i loro relativi indirizzi, e comunque determinerebbe una dilazione enorme dei tempi del presente procedimento;

SI CHIEDE

all'Ill.mo Giudice del Lavoro adito di volere autorizzare, esclusivamente per i controinteressati, come sopra individuati, la notificazione ai sensi dell'art 151 c.p.c. con modalità diverse da quelle stabilite dalla legge, e pertanto anche per via telematica, mediante la pubblicazione del presente ricorso e dell'emanando decreto sul sito internet dell'Amministrazione di competenza e segnatamente sul sito web dell' Ufficio Scolastico Regionale dell'Abruzzo e conseguentemente di **ordinare detta pubblicazione ad esclusivo carico dell'Amministrazione resistente.**

Francavilla al mare, 23 gennaio 2023

Avv. Gianluca Mastrangelo

